

COMUNE DI FOGLIZZO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

I N D I C E

	pag.
Art. 1 - Principi e finalità del Regolamento	3
Art. 2 - Altre provvidenze di natura economica	3
Art. 3 - Pubblicizzazione degli interventi	3
Art. 4 - Inserimento dei contributi negli atti fondamentali	4
Art. 5 - Albo dei beneficiari	4
Art. 6 - Settori di intervento	5
Art. 7 - Tenuta dell'Albo	6
Art. 8 - Modalità di presentazione delle istanze	7
Art. 9 - Verifica delle domande	8
Art. 10 - Accoglimento delle domande	9
Art. 11 - Procedura per la concessione dei contributi	9
Art. 12 - Normativa antimafia	10
Art. 13 - Assoggettamento fiscale dei contributi	10
Art. 14 - Entrata in vigore del Regolamento	11

ART. 1

Principi e finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale di Foglizzo può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici ai soggetti e per le finalità specificati nell'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 2

Altre provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto previsto dal precedente art. 1, l'Amministrazione Comunale può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - ai soggetti indicati all'art. 6 del presente Regolamento, per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e mostre da realizzarsi in sede locale territoriale.

ART. 3

Pubblicizzazione degli interventi

1. Secondo il criterio della pubblicità delle attività amministrative, di cui all'art. 1, della Legge 07/08/1990, n. 241, l'Amministrazione Comunale può ricorrere ai quotidiani e periodici ed alle trasmissioni radio-televisive per erogazioni pubblicitarie e la pub-

blicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

ART. 4

Inserimento dei contributi negli atti fondamentali

1. L'Amministrazione, in sede di redazione del Bilancio di Previsione e della Relazione Previsionale e Programmatica, inserirà in quest'ultima, l'elenco dei soggetti che potranno beneficiare dei contributi, sussidi, sovvenzioni, ecc., di cui al presente Regolamento.

ART. 5

Albo dei beneficiari

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, della Legge 30/12/1991, n. 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo sarà aggiornato con cadenza annuale, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i suc-

cessivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza dei Consigli dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 6

Settori di intervento

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive, ricreative del tempo libero, di promozione turistica, attività di promozione culturale e delle tradizioni locali;
- c) sviluppo economico e produttivo;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) attività a favore delle persone anziane e dei portatori di handicap;
- g) interventi straordinari ritenuti "una-tantum";
- h) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) norma regolamentare e/o disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;

f) estremi della deliberazione della Giunta Comunale, annuale o a termine, di attribuzione delle provvidenze di natura economica.

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) norma regolamentare e/o disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

ART. 7

Tenuta dell'Albo

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti provvede l'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria, secondo l'allegato modello.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.

4. Copia dell'albo, contenente i relativi aggiornamenti, è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 8

Modalità di presentazione delle istanze

1. Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla Legge, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- l'impegno di produrre, a consuntivo, la dimostrazione contabile dell'effettivo utilizzo della somma ricevuta a titolo di contributo, sussidio, sovvenzione, ecc..

2. Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e

sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicare il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi.

3. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

4. Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1, della Legge 07/08/1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 9

Verifica delle domande

1. Le domande di cui al precedente art. 8, potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente Regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione

2. Nessuna domanda di contributo potrà essere presa in considerazione dall'Amministrazione comunale, se l'Ente richiedente non avrà prodotto idonea dimostrazione a consuntivo dell'utilizzo relativo a eventuali contributi precedenti da parte del Comune.

3. La rendicontazione dovrà essere sottoscritta dal richie-

dente o dal legale rappresentante dell'Ente che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto.

4. Il Comune, in relazione alla rilevanza delle cifre esposte nel rendiconto, potrà richiedere, a sua discrezione, copia di uno o più documenti, oggetto del rendiconto stesso (fatture, note, parcelle, ricevute, ecc.).

ART. 10

Accoglimento delle domande

1. Le provvidenze di cui al presente Regolamento, si intendono concesse "una-tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi oppure a sostegno di una o più esigenze di carattere specifico e non alla sola generica copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

ART. 11

Procedure per la concessione dei contributi

1. La concessione delle provvidenze avverrà con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilirà di volta in volta l'ammontare, tenuto conto delle disponibilità di Bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

2. La liquidazione avverrà, di norma, in un'unica soluzione.

3. Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protrat-

ta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° e 7° comma, dell'art. 12, del R.D. 18/11/1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2, del D.L. 02/03/1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/04/1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

4. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate ed entrate, risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

ART. 12

Normativa antimafia

1. Alle provvidenze di cui al presente Regolamento verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1, lettera f), della Legge 31/05/1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della Legge 19/03/1990, n. 55 recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 13

Assoggettamento fiscale dei contributi

1. I contributi, i sussidi, gli ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici saranno assoggettati alle ritenute fiscali previste dalle disposizioni vigenti al momento della relativa concessione.

ART. 14

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 Marzo 1992, n. 11.

IL SINDACO

Subino Lup



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlo G. M.

A seguito dell'intervenuta esecutività, il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 18 GIU. 1992.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Carlo G. M.

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DI QUESTO COMUNE

Dal 9/4/92 al 24/4/92 - 12 -

Foglizzo B. 6/6/92

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE



RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DI QUESTO COMUNE

Dal 2/6/92 al 17/6/92

Foglizzo B. 12/8/92

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FOGLIZZO

Provincia di TORINO

A L B O

DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
AI SENSI DELL'ART. 22, DELLA LEGGE 30/12/1991, N. 412